

Firmato digitalmente da

VINCENZO IACOVINO

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

PEC. VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT
WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT

CAMPOBASSO 86100
VIA E. BERLINGUER N. 1
TEL./FAX 0874/69016

ROMA 00198
VIA LIMA N. 20
TEL. 06/97881020

OLBIA (S.S.) 07026
VIA BASILICATA N.3
TEL./FAX 0789/200109

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

RICORSO

* * * * *

Nell'interesse: della **dott.ssa Rosaria TALARICO** (C.F. TLRRSR78D59C352A) nata a Catanzaro il 19.04.1978 residente in Roma alla via Appia Nuova n. 397, rappresentata e difesa dall'**Avv. Vincenzo IACOVINO** (C.F. CVNVCN61R07F391R), elettivamente domiciliata presso e nel suo studio legale in Roma alla Via Lima n. 20 nonché presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzo.iacovino@legalmail.it, giusta procura in calce al presente ricorso.

I nominati difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di FAX: 06/97881020, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata comunicata al competente Consiglio dell'Ordine: vincenzo.iacovino@legalmail.it

- Ricorrente

CONTRO

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (P.I. 06382641006) in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma;

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A Direzione Risorse Umane e Organizzazione in persona del legale rappresentante *p.t.*

- Resistenti

NONCHE' CONTRO

Sig. Iacopo CATARSI (C.F. CTRCPI92R05G702N) iacopo.catarsi@pec.cgn.it pec regolarmente comunicata al competente Ordine giornalistico ed estratta dal sito web www.inipec.gov.it;

Sig. Davide GANGALE (C.F. GNGDVD86B05D122D)
davide.gangale@pec.giornalistilombardia.it, pec regolarmente comunicata al competente

Ordine giornalistico ed estratta da sito web www.inipec.gov.it;

Sig. Lorenzo BERTOLUCCI (C.F. BRTLNZ78S18E715X)
lorenzobertolucci@pec.giornalistitoscana.it pec regolarmente comunicata al competente

Ordine giornalistico ed estratta da sito web www.inipec.gov.it;

Sig. Marco PROCOPIO (C.F. PRCMRC92E20I874V) marco.procopio@pecgiornalisti.it pec
regolarmente comunicata al competente Ordine giornalistico ed estratta dal sito web
www.inipec.gov.it;

- *Controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO

Del provvedimento datato 03.08.2022 (RUO/D/26528/P) di reiezione della richiesta di ostensione totale dei documenti oggetto di istanza di accesso agli atti recapitata dall'Avv. Vincenzo Iacovino con pec dell'11.07.2022, relativamente alla procedura di selezione per titoli e prove atte ad individuare n. 90 giornalisti professionisti, indetta dalla RAI S.p.A. con avviso pubblicato il 30.09.2019.

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto all'accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti ambiti e la dichiarazione di illegittimità del diniego all'ostensione degli atti a fronte di istanza presentata dalla ricorrente in data 11.07.2022, volta ad acquisire la documentazione ivi indicata. Conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un idoneo provvedimento espresso.

PREMESSO CHE

1. La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con Avviso di selezione dal titolo "Giornalisti Professionisti 2019", pubblicato sulla propria pagina web recante la data del 30.09.2019, indicava la *"procedura di selezione per titoli e prove volta ad individuare 90 Giornalisti Professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato, in caso di positivo inserimento in Azienda, alla successiva assunzione a tempo indeterminato"*.

2. Nella premessa del testo dell'Avviso di selezione si legge testualmente *"Le risorse individuate saranno assegnate alle redazioni giornalistiche delle sedi aziendali ubicate nelle regioni/province autonome secondo la ripartizione territoriale indicata in calce al presente Avviso, sulla base delle esigenze di informazione giornalistica dell'Azienda. La procedura per titoli e prove è finalizzata alla formazione di graduatorie regionali da utilizzare per*

l'assegnazione degli idonei vincitori alle diverse sedi, in base ai posti messi a bando e alla scelta manifestata dai candidati [...]".

3. La dott.ssa Rosaria Talarico era ed è iscritta presso l'Albo dei Giornalisti Professionisti del Lazio, sin dall'anno 2007.

4. L'odierna ricorrente partecipava alla suddetta selezione presentando idonea domanda nella quale dichiarava di voler concorrere per la Regione Calabria (**all. n. 1**).

5. La selezione constava di nn. III fasi: la I fase si svolgeva mediante una prova preselettiva che se superata dava accesso alla II e III fase, entrambe nell'arco della stessa giornata, con prove del seguente tenore: *"La seconda fase, il cui punteggio conseguito sarà considerato utile alla formazione della graduatoria finale solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio minimo di 12/20 in ogni singola prova, avrà la seguente articolazione:*

a) redazione di un testo giornalistico con preassemblaggio delle immagini destinato alla TV su un argomento a carattere regionale scelto dalla Commissione (fino a 20 punti);

b) redazione di un testo giornalistico con preassemblaggio audio destinato alla Radio su un argomento a carattere regionale, diverso dal precedente, scelto dalla Commissione (fino a 20 punti);

c) organizzazione di un progetto cross mediale (fino a 20 punti);

d) improvvisazione, in video, su un tema di attualità su un argomento a scelta del candidato tra quelli proposti dalla Commissione, con supporto di flusso di immagini; lettura in video del testo per la TV; lettura del testo destinato alla Radio (fino a 20 punti).

La terza fase, a cui dovranno partecipare tutti i candidati convocati in ciascuna giornata, avrà la seguente articolazione:

e) test e colloquio di valutazione della conoscenza della lingua inglese (fino a 6 punti); si specifica che per i candidati della Valle d'Aosta anziché la lingua inglese verrà valutata la lingua francese, per i candidati della Provincia Autonoma di Bolzano anziché la lingua inglese verrà valutata la lingua tedesca;

f) colloquio conoscitivo e di orientamento, con valutazione anche del curriculum vitae (fino a 9 punti).

Tale fase non prevede un punteggio minimo di idoneità".

6. La ricorrente, una volta superata la prova preselettiva, veniva ammessa alla II e III fase della selezione fissata per il giorno 18.02.2021.

7. All'esito della II e III fase di prove la dott.ssa Talarico conseguiva un punteggio complessivo di **63/100** risultando, così, *"idonea non vincitrice"* e posizionandosi al n. 25 della graduatoria regionale della Calabria;

8. Tuttavia, il punteggio si dimostrava insufficiente per risultare “idonea vincitrice” nella selezione, tenuto conto della soglia di sbarramento per l’ammissione fissata nel punteggio di **57/95**.

9. Al che, ritenendo che l’esito a lei sfavorevole presentasse delle criticità e/o irregolarità, pur dimostrandosi molto preparata, per il tramite del precedente difensore, il collega Natale Alessandro Missineo, con pec del 16.04.2021 inviava formale istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

10. Nello specifico, ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della medesima legge chiedeva di “*prendere visione e di estrarre copia dei documenti riguardanti tutti i candidati partecipanti alla procedura succitata e segnatamente:*

- *del questionario,*

- *del foglio risposta,*

- *dei verbali di valutazione della commissione d’esami relativi alla redazione testo e immagini TV, alla redazione testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua,”* nonché si legge:

“chiede altresì di avere accesso a tutta la documentazione prodotta dai candidati a corredo della domanda di partecipazione (es. Curricula, titoli di studio etc.) dei seguenti candidati per la regione Calabria e, in particolare dei sigg.ri

1.Santaguida Maria Teresa 11.08.1988 (89) “idoneo vincitore”

2.Procopio Marco, 20.05.1992 (86) “idoneo vincitore”

3.Spinella Viviana 25.01.1981 (85) “idoneo vincitore”

4.Bertolucci Lorenzo 18.11.1978 (83) “idoneo vincitore”

5.Salvatore Francesco 03.10.1981 (81) “idoneo vincitore”

6.Gottardo Lorenzo Edmondo 06.04.1990 (80) “idoneo vincitore”

7.Gangale Davide 05.02.1986 (79) “idoneo vincitore”

8.Catarsi Iacopo 05.10.1992 (78) “idoneo vincitore”

9.Campanaro Rita 18.05.1990 (78) “idoneo vincitore”

10. Banfo Alessandra 19.05.1988 (77) “idoneo vincitore”

11.Paravati Francesco 28.04.1973 (75) “idoneo non vincitore”

12.Straticò Francesco 14.01.1965 (73) “idoneo non vincitore”

13.Carlino Michele Giuseppe 26.01.1965 (72) “idoneo non vincitore”

14.Bellantoni Pietro Rocco 23.09.1980 (71) “idoneo non vincitore”

15.Meliadò Mario Antonino 26.09.1969 (71) “idoneo non vincitore”

16.Chirico Danilo 20.04.1977 (70) “idoneo non vincitore”

- 17. *Panettieri Valerio 28.10.1985 (69) “idoneo non vincitore”*
- 19. *Giovinazzo Domenico 12.09.1978 (69) “idoneo non vincitore”*
- 20. *De Pasquale Alberto 20.01.1992 (68) “idoneo non vincitore”*
- 21. *Carnovale Martina 05.06.1991 (68) “idoneo non vincitore”*
- 22. *Minniti Consolato 21.06.1983 (67) “idoneo non vincitore”*
- 23. *Musco Simona 26.04.1984 (66) “idoneo non vincitore”*
- 24. *Schiariti Concetta 09.11.1973 (64) “idoneo non vincitore”*
- 25. *Rugi Tiziano 14.04.1987 (63) “idoneo non vincitore” (all. n. 2).*

11. Con pec. del 12.05.2021 proveniente dall'Ufficio risorse umane della RAI ed indirizzata al collega Missineo, l'ente televisivo riscontrava alla richiesta di accesso **(all. n. 3)**.

12. Nello specifico, con provvedimento prot. n. RUO/D/9831/P emesso in pari data, 12.05.2021, l'avv. Felice Ventura in qualità di Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Rai, si limitava a trasmettere una minima parte della documentazione richiesta e solamente quella relativa alla posizione della dott.ssa Talarico omettendo, invece, quella richiesta ed inerente ai concorrenti risultati *“idonei vincitori”* e *“idonei non vincitori”*.

13. La motivazione di tale parziale ostensione, a detta dell'avv. Ventura, si ravvisava nella richiesta di accesso agli atti che per come formulata *“tradisce un palese intento esplorativo, preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato della Società non consentito dall'art. 24 comma 3 L. 241/1990 e attestato, peraltro dalla rilevante mole di documenti anelati [...]”*.

14. Proseguiva la RAI, inoltre, affermando, con formule precostituite e di stile interno, che *“[...] nella specie l'utilità della documentazione, nella sua ampiezza, non è infatti concretamente evidenziata: il richiedente deve in ogni caso specificare il nesso che lega il documento alla propria posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela; l'istanza deve, inoltre, recare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La missiva appare sguarnita della necessaria delimitazione della documentazione richiesta, anche in rapporto agli altri candidati, aspirando all'ostensione “del questionario, del foglio risposta, dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo e immagini TV, alla redazione testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di documentazione prodotta dai candidati a corredo della domanda di partecipazione (es. Curricula, titoli di studio, etc.) “ indiscriminatamente di TUTTI i partecipanti, vincitori e idonei non vincitori, collocatisi in posizioni superiori nella graduatoria finale, profili sintomatici del complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui vuole verificare,*

in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi del citato art. 24, comma 3 legge n. 241/1990 ed è riservata ad appositi organi pubblici”.

15. Ebbene, come è chiaramente evincibile dal tenore della suddetta nota di riscontro, la RAI riteneva di aver adempiuto all’ostensione richiesta mediante la trasmissione della sola documentazione attinente alla posizione della candidata, odierna ricorrente, segnatamente:

“1. Questionario;

2. Foglio risposta;

3. Resoconto della valutazione;

4. Scheda della valutazione della Commissione;

5. Scheda della valutazione della lingua;

6. Documentazione prodotta dalla sua assistita a corredo della domanda di partecipazione”
(cfr. all. n. 2).

16. Avverso la parziale ostensione della documentazione richiesta, ritenendo illegittima la condotta silente della RAI S.p.A., la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio impugnando il parziale silenzio a fronte della richiesta di accesso agli atti.

17. Si costituiva in giudizio controparte impugnando le avversarie deduzioni e insistendo per il rigetto del ricorso.

18. All’esito della Camera di Consiglio del 06.10.2021 il Collegio emetteva la sentenza di rigetto, pubblicata il 28.01.2022 n. 1052/2022.

19. Nello specifico, il TAR Lazio rilevava che dall’istanza di accesso agli atti, così come predisposta dal precedente legale della ricorrente il collega Missineo, non emergeva il nesso di “strumentalità”, richiesto ai fini della configurazione dell’interesse conoscitivo a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

20. Al che la ricorrente predisponendo nuova istanza di accesso agli atti, di cui l’interesse in parola, recapitata a mezzo dello scrivente con pec dell’11.07.2022, con cui si dimostrava l’interesse della ricorrente in quanto: *“La situazione giuridicamente rilevante che determina l’interesse, concreto ed attuale, all’ostensione degli atti amministrativi ex art. 22 comma 1 L. 241/1990, è, innanzitutto, conseguenza dell’avvenuta esclusione della dott.ssa Talarico dalla citata selezione ed è rappresentata dal legittimo interesse ad intentare una vertenza per la rivalutazione della sua posizione e la conseguente assunzione; in secondo luogo, l’interesse all’ottenimento degli atti è rappresentato anche dalla necessità di confrontare gli elaborati di alcuni dei candidati, già risultati idonei, con quelli della dott.ssa Talarico al fine di verificare la correttezza della valutazione e dell’approvazione della graduatoria. Inoltre, la concretezza ed attualità dell’interesse dell’interessata all’ostensione degli atti è rappresentato, di*

conseguenza, anche dalla necessità di verificare le modalità di correzione degli elaborati, i verbali di valutazione della commissione d'esame, e degli ulteriori documenti di cui si dirà in seguito, poiché potrebbero celare criticità a discapito della dott.ssa Talarico tali da rendere necessaria anche un'azione per risarcimento di tutti i danni patiti e patendi” come da copia dell'istanza di accesso agli atti che si allega (**all. n. 4**).

21. Con provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso agli atti, datato 03.08.2022 RUO/D/26528/P, la RAI S.p.A. – Direzione Risorse Umane e Organizzazione Direttore Felice Ventura - negava quanto richiesto dalla ricorrente, frapponendo una lapidaria “ripetitività dell'istanza” rispetto a quella precedente del 16.04.2021, del collega Missineo, e rilevando che la dott.ssa Talarico non avrebbe evidenziato circostanze nuove, giustificative del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse ostensivo dichiarato (**all. n. 5**).

22. Concludeva, quindi, richiamando il provvedimento di reiezione non oggetto di odierna discussione, (del 12.05.2021), la cui istanza di accesso agli atti, prodromica al riscontro dell'ente, **in alcun modo era ed è paragonabile a quella in questione.**

23. Giova evidenziare, come si specificherà nel prosieguo del presente atto, che il diniego all'ostensione della documentazione richiesta era ed è illegittimo a fronte della sussistenza del nesso di strumentalità, già palesato nella relativa istanza (cfr. all. n. 4), corroborato, inoltre, dalle motivazioni di fatto e giustificato sia dai principi costituzionali che dalla richiamata giurisprudenza.

24. Prova ne è che controparte ometteva qualsivoglia considerazione delle motivazioni espresse, giustificando così un provvedimento caducante (cfr. all. n. 5).

24. Ciò posto, la reiezione dell'istanza di accesso è illegittima e deve essere annullata per i seguenti

MOTIVI

I.

IN VIA PRELIMINARE: SULL'OBBLIGO PER LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA DI ADEMPIMENTO ALLE ISTANZE OSTENSIVE EX ART. 22 E SS. L. 241/1990, IN QUALITÀ' CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO.

La presente doglianza in materia di accesso agli atti è relativa all'istanza ostensiva formulata dalla ricorrente, inoltrata alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (d'ora in avanti “RAI”) in data 11.07.2022 (Cfr. all. 4), avente ad oggetto la documentazione esposta in narrativa ed attinente alla procedura di selezione per titoli indetta dalla RAI volta ad individuare n. 90 Giornalisti Professionisti.

In riferimento a tale istanza è stato frapposto un ulteriore, e in questo caso totale, diniego alla richiesta di accesso agli atti mediante il riscontro della RAI dell'11.07.2022.

A fronte di tale condotta è sorto, quindi, l'interesse a proporre ricorso giurisdizionale avverso tale reiezione, ai sensi dell'art. 22 e ss l. 241/90 e dell'art. 116 c.p.a.

L'articolo 22 ("Definizioni e principi in materia di accesso") della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un "interesse" qualificato ("diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso").

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall'ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all'accesso), strumentale (ma anche no) all'esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell'interessato di un bene della vita.

Innanzitutto, in via preliminare è bene chiarire la posizione della RAI S.p.A. ai fine dell'obbligo di ostensione alle avanzate richieste, ex art. 22 e ss. L. 241/1990.

Lo stesso Tribunale adito recentemente ha statuito che "la RAI è assoggettata al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 in forza del riferimento della norma anche ai "gestori di pubblici servizi", in quanto essa, "(...) pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva certamente significativi elementi di natura pubblicistica (...)", puntualizzando che i ricorrenti vantano, rispetto alla richiesta di accesso documentale, "una posizione certamente qualificata ad ottenere l'accesso agli atti della procedura selettiva per l'assunzione di cento giornalisti professionisti indetta nel 2014, in quanto le previsioni del bando della selezione che limitavano a tre anni dalla sua pubblicazione la validità della graduatoria sono state soppiantate dalla previsione specifica di cui all'art. 1, comma 1096, della Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) (...)" e chiarendo che, comunque, "Ne segue la legittimazione dei ricorrenti all'accesso agli atti delle procedure che hanno dato luogo alla formulazione delle citate graduatorie, e ciò senza che possa rilevare in contrario il contenuto della contrattazione collettiva invocato dalla resistente, in quanto la scelta discrezionale degli assunti da parte dei Direttori che ivi sarebbe prevista non preclude che gli interessati possano procedere alla verifica della corretta applicazione nei loro confronti delle regole che disciplinano, a monte, la formazione delle graduatorie, facendo valere in giudizio, ove necessario, eventuali conseguenti posizioni giuridiche soggettive derivanti dalle regole stesse" (così, nelle parti virgolettate, testualmente,

la sentenza qui oggetto di appello)”(TAR Lazio, Roma, sez. II, 15.07.2019 n. 9347, TAR Lazio, Roma, sez. III, 28.01.2022 n. 1052/2022).

* * * * *

II.

NEL MERITO:

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CIRCA IL PRINCIPIO DI ECONOMICITA', EFFICACIA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. N. 241/90. IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PUR IN COSTANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE.

Ciò posto, evidenziato e chiarito ogni assoggettamento della RAI alla normativa attinente all'accesso agli atti ex art. 22 e ss. l. 241/1990, in qualità di concessionaria di un pubblico servizio, è bene soffermarsi sulle illegittimità perpetrate dalla RAI S.p.A. a danno della dott.ssa Talarico.

Come si evince chiaramente dalla documentazione versata in atti (cfr. all. n. 1), la ricorrente all'esito della selezione è risultata “idonea non vincitrice” totalizzando un punteggio pari a 63/100, insufficiente rispetto alla soglia minima di 57/95.

Orbene, la richiamata richiesta di ostensione ha ad oggetto *“previa presa visione, l'immediata estrazione: del questionario, del foglio risposta, dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo ed immagini TV, alla redazione del testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua dei candidati di seguito specificati; chiede, altresì, tutta la documentazione prodotta dai candidati della regione Calabria a corredo della domanda di partecipazione (Curricula, titoli di studio) con lo scopo di consentire l'accesso per fini difensivi ex art. 24 comma 7 L. 241/1990.*

In particolare, la documentazione relativa ai seguenti candidati:

COGNOME NOME	Data di nascita	punteggio	ESITO PROVA
Santaguida Maria Teresa	11/08/1988	89	Idone vincitore
Procopio Marco	20/05.1992	86	Idone vincitore
Spinella Viviana	25/01/1981	85	Idone vincitore
Bertolucci Lorenzo	18/11/1978	83	Idone vincitore

<i>Salvatore Francesco</i>	<i>03/10/1981</i>	81	<i>Idone vincitore</i>
<i>Gottardo Lorenzo</i> <i>Edmondo</i>	<i>06/04/1990</i>	80	<i>Idone vincitore</i>
<i>Gangale Davide</i>	<i>05/02/1986</i>	79	<i>Idone vincitore</i>
<i>Catarsi Iacopo</i>	<i>05/10/1992</i>	78	<i>Idone vincitore</i>
<i>Campanaro Rita</i>	<i>18/05/1980</i>	78	<i>Idone vincitore</i>
<i>Banfo Alessandro</i>	<i>19/05/1988</i>	77	<i>Idone vincitore</i>
<i>Paravati Francesco</i>	<i>28/04/1973</i>	75	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Straticò Francesco</i>	<i>14/01/1965</i>	73	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Carlino Michele</i> <i>Giuseppe</i>	<i>26/01/1965</i>	72	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Bellantoni Pietro</i> <i>Rocco</i>	<i>23/09/1980</i>	71	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Meliadò Mario</i> <i>Antonino</i>	<i>26/09/1969</i>	71	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Chirico Danilo</i>	<i>20/04/1977</i>	70	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Panettieri Valerio</i>	<i>28/10/1985</i>	69	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Giovinazzo</i> <i>Domenico</i>	<i>12/09/1978</i>	69	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>De Pasquale Alberto</i>	<i>20/01/1992</i>	68	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Carnovale Martina</i>	<i>05/06/1991</i>	68	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Minniti Consolato</i>	<i>21/06/1983</i>	67	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Musco Simona</i>	<i>26/04/1984</i>	66	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Schiariti Concettina</i>	<i>09/11/1973</i>	64	<i>Idoneo non vincitore</i>

<i>Rugi Tiziano</i>	<i>14/04/1987</i>	<i>63</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
---------------------	-------------------	-----------	---------------------------------

La richiesta rivolta alla RAI S.p.A. muove da una situazione giuridicamente rilevante che ne determina l'interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione degli atti amministrativi *ex art. 22 e 24 comma 7 comma 1 L. 241/1990*.

Nello specifico, il richiamato art. 24 comma 7 L. 241/1990 seppur in un'ottica di circoscrizione del diritto all'accesso agli atti, tuttavia, garantisce all'istante l'ostensibilità degli atti amministrativi qualora **“la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”**.

Orbene, come si legge nell'istanza il legittimo interesse concreto della ricorrente è dimostrato, certamente, dalla volontà di ottenere la citata documentazione al fine di valutare l'eventuale predisposizione di una vertenza, in ragione della precedente esclusione dalla citata graduatoria. Inoltre, ad ulteriore riprova della concretezza dell'interesse all'accesso amministrativo, la ricorrente ha richiesto formalmente la necessità di confrontare i suoi elaborati concorsuali con quelli di alcuni dei candidati, anche risultati idonei, i cui nomi sono riportati nel presente ricorso e nell'istanza di accesso agli atti (cfr. all. n. 3), al fine di verificare la correttezza della valutazione e dell'approvazione della graduatoria operata da RAI S.p.A.

Ne consegue, quindi, che la concretezza ed attualità dell'interesse della dott.ssa Talarico sono rappresentati, di conseguenza, anche dalla necessità di verificare le modalità di correzione degli elaborati, i verbali di valutazione della commissione d'esame e degli ulteriori documenti di cui alla richiesta, in quanto potrebbero celare criticità che andrebbero a discapito della ricorrente, tali da rendere necessaria anche un'azione per risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi*.

Quanto detto rappresenta l'indefettibile interesse diretto, concreto ed attuale, di cui all'art. 22 L. 241/1990, che sussisteva in occasione della presentazione dell'istanza di accesso agli atti (11.07.2022) e permane a tutt'oggi.

Controparte, invece, quando nel riscontro del 03.08.2022 asserisce che *“l'istanza in argomento si presenta sostanzialmente ripetitiva della precedente del 17 aprile 2021, presentata dall'Avv. Natale Alessandro Missineo per conto della dott.ssa Rosaria Talarico, e non vengono evidenziate circostanze nuove idonee a dare conto e l'interesse ostensivo dichiarato, non possono dunque che essere confermate le considerazioni già esposte nel precedente provvedimento di rigetto di RAI (lettera RUO/D/9831/P del 12 maggio 2021), che*

integralmente si richiama.” non motiva adeguatamente il rifiuto a fronte delle motivazioni poste alla base dell’istanza di accesso¹.

Sul punto è bene richiamare, *in primis*, una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato estremamente importante, che stigmatizza la condotta posta in essere dagli odierni resistenti, ciascuno per quanto di sua competenza.

Nello specifico il TAR Lazio, in un caso analogo a quello di che trattasi (causa patrocinata dallo scrivente difensore), afferma che: *“In proposito, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la “strumentalità” del diritto di accesso – declinata dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale (e non meramente emulativo o potenziale) connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017, n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016, n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014, n. 4209). È stato chiarito, infatti, che “la legittimazione all’accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664). In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. altresì Cons. Stato,*

¹ Istanza di accesso agli atti dell’11.07.2022: “[...] La situazione giuridicamente rilevante che determina l’interesse, concreto ed attuale, all’ostensione degli atti amministrativi ex art. 22 comma 1 L. 241/1990, è, innanzitutto, conseguenza dell’avvenuta esclusione della dott.ssa Talarico dalla citata selezione ed è rappresentata dal legittimo interesse ad intentare una vertenza per la rivalutazione della sua posizione e la conseguente assunzione; in secondo luogo, l’interesse all’ottenimento degli atti è rappresentato anche dalla necessità di confrontare gli elaborati di alcuni dei candidati, già risultati idonei, con quelli della dott.ssa Talarico al fine di verificare la correttezza della valutazione e dell’approvazione della graduatoria. Inoltre, la concretezza ed attualità dell’interesse dell’interessata all’ostensione degli atti è rappresentato, di conseguenza, anche dalla necessità di verificare le modalità di correzione degli elaborati, i verbali di valutazione della commissione d’esame, e degli ulteriori documenti di cui si dirà in seguito, poiché potrebbero celare criticità a discapito della dott.ssa Talarico tali da rendere necessaria anche un’azione per risarcimento di tutti i danni patiti e patendi [...]”.

sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116)” (TAR Lazio, Roma, sez. III del 26.09.2022 n. 12146).

Ciò posto, appare di tutta evidenza che nella fattispecie *de qua* controparte si rifiuta di mettere a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta, omettendo in maniera del tutto illegittima ogni valutazione dell’istanza (peraltro congrua e correttamente motivata) e sostenendo, del tutto pervicacemente, che non si dimostra il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse ostensivo.

A prescindere dalla sentenza richiamata che, in ogni caso, chiarisce in maniera impeccabile come vada inteso il “nesso di strumentalità” in ordine alla valutazione del legame tra finalità dichiarata e documentazione richiesta, delle due l’una: o l’istanza di accesso agli atti non è stata letta oppure potrebbe non esserci la volontà di fornire gli atti richiesti, onerando la ricorrente di un ricorso che avrebbe potuto tranquillamente evitare di proporre.

Ciò dimostra, chiaramente, un totale disinteresse verso le legittime istanze della richiedente.

In secondo luogo, per meglio chiarire la posizione della magistratura amministrativa in ordine all’ostensione della documentazione citata, si fa presente che “*La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi non condiziona, infatti, l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto* (cfr. **Consiglio di Stato sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551**).

In subiecta materia, in particolare, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (n. 21 del 25 settembre 2020) ha evidenziato come l’accesso documentale sia connotato da due funzioni, essendo strumento non solo di partecipazione, imparzialità e trasparenza, principi ritenuti applicabili dai giudici amministrativi anche alla Rai, ma anche di difesa di una situazione giuridica finale qualificata e differenziata, come tale protetta dall’ordinamento: “*Il comma 7*” – dell’art. 24 L. 241/1990 – “*è netto nello stabilire che «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».*

L'utilizzo dell'avverbio «comunque» denota la volontà del legislatore di non 'appiattare' l'istituto dell'accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell'imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all'interno della fattispecie giuridica generale dell'accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all'accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l'altra (e cioè, l'accesso partecipativo)” (v. **Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600**)”.

Nel riscontro della RAI S.p.A., oggetto di odierna impugnazione, la stessa fa esplicitamente riferimento e richiamo alla precedente nota di riscontro, del 12.05.2021, già oggetto di separato giudizio e conclusosi.

Nello specifico, in quest'ultima nota la RAI rileva che gli atti, così come richiesti, avrebbero imposto “all'ente destinatario della richiesta un facere sovrabbondante, quale produrre una mole irragionevole o eccessivamente estesa di dai o documenti, in contrasto con lo stesso principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.”

Ebbene, in risposta a tale eccezione, peraltro del tutto inconfidente con la fattispecie *de qua*, è il caso di richiamare una pronuncia recentissima del Consiglio di Stato, in cui afferma un principio molto importante in un caso analogo a quello di cui trattasi.

Nello specifico è stato affermato che “l'Amministrazione ha opposto un parziale diniego incentrato sia su ragioni organizzative, concernenti l'elevato numero di concorrenti e, dunque, dei documenti da estendere, sia sul difetto di strumentalità, non risultando l'ostensione integrale utile alla tutela di un interesse qualificato e differenziato riconoscibile in capo agli odierni appellati: trattasi di ragioni impeditive alla base anche dell'atto di appello.

In particolare, con la nota n. 43707 del 2019 il Ministero ha messo a disposizione degli istanti soltanto 50 prove, ritenendo che “Il campione messo a disposizione, comprensivo di schede di valutazione e verbali di correzione, è costituito da elaborati con punteggi compresi tra 70 e 100 valutati da tutte le commissioni.

Tale modalità di riscontro, improntata ad un criterio di ragionevolezza, assicura il contemperamento dell'interesse privato con quello pubblico, tenendo conto dell'urgenza rappresentata dai richiedenti e della necessità di non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Del resto, il numero degli elaborati forniti è sicuramente congruo e sufficiente a consentire ogni opportuna valutazione”.

Tuttavia “Il Collegio non ritiene che nella specie possa legittimamente negarsi l'accesso integrale alla documentazione richiesta dai ricorrenti in primo grado.

Difatti, la pretesa è avanzata da soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; sussistendo, dunque, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione alla presentazione dell'istanza, sotto il profilo oggettivo, la necessità, corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si chiede l'esibizione.

Continua il Collegio evidenziando che “Il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati (Consiglio di Stato Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774), in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell'esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene ampiamente discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui l'esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432).

Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell'operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali.

Un diniego parziale di accesso agli elaborati concorsuali limiterebbe, difatti, la possibilità per gli istanti di prendere cognizione degli elementi fattuali (elaborati) acquisiti al procedimento e positivamente giudicati dalla Commissione procedente, al fine di riscontrare eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 451/2021).

Nella fattispecie di che trattasi ricorre, evidentemente, l'interesse legittimo della dott.ssa Talarico all'ottenimento di tutta la documentazione richiesta e mai trasmessa, per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto e richiamate già nell'istanza di accesso agli atti, come del resto chiarito anche dal Consiglio di Stato. Ciò tenuto conto sia della legittima richiesta della ricorrente, corroborata dai presupposti *ex lege* ai sensi dell'art. 22 e ss l. 241/1990, e sia perché si tratta di una selezione pubblica ove, secondo la richiamata pronuncia, l'istante può acquisire la documentazione inerente anche ai candidati ammessi alla fase successiva della selezione, al fine di effettuare un confronto degli elaborati e scongiurare eventuali “vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato”.

L'interesse all'accesso deve pertanto essere valutato in astratto, prescindendo, inoltre, da qualsiasi valutazione dell'amministrazione circa la fondatezza o meritevolezza in merito all'ammissibilità di un'eventuale domanda giudiziale.

Sussiste, altresì, l'attualità in quanto l'acquisizione della documentazione richiesta consentirà di incidere sulle personali scelte, lavorative, esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita, nonché la tutela del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione all'art. 1 in merito alle condotte adottate dalle resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, in relazione alla *“procedura di selezione per titoli e prove volta ad individuare 90 Giornalisti Professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato, in caso di positivo inserimento in Azienda, alla successiva assunzione a tempo indeterminato”*.

Nello specifico, l'obiettivo dell'accesso agli atti rivolto ai suddetti soggetti ha lo scopo di conoscere le modalità di valutazione delle prove compiute dai candidati indicati nell'istanza di accesso agli atti, tra i quali rientrano sia i candidati risultati “idonei vincitori” che “idonei non vincitori”. Scopo, peraltro, che in relazione al nesso di strumentalità richiesto l'adito Tar Lazio ha già chiarito la necessaria sussistenza esclusivamente “in astratto”, giammai può rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Tanto è vero che, come precisato in parte narrativa, l'istanza di accesso agli atti ha è stata trasmessa al fine di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:

- del questionario,

- del foglio risposta

- dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo e immagini TV, alla redazione testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua,” nonché si legge:

“chiede altresì di avere accesso a tutta la documentazione prodotta dai candidati a corredo della domanda di partecipazione (es. Curricula, titoli di studio etc.) dei seguenti candidati per la regione Calabria, con lo scopo di consentire l'accesso per fini difensivi ex art. 24 comma 7 L. 241/1990” (cfr. all. n. 4).

Evidente, infine, che la documentazione richiesta consentirà di verificare anche alla luce di tutto quanto esposto e documentato in parte narrativa: se la RAI ha valutato correttamente i titoli dei candidati e se sono state valutate correttamente le prove espletate dai soggetti per i quali veniva richiesta la documentazione, nonché da coloro i quali hanno partecipato alla selezione e/o da coloro i quali hanno avuto accesso alla II e III fase della selezione.

Per tali ragioni e ritenuta la legittimità della richiesta così come effettuata con istanza dell'11.07.2022, si chiede l'accoglimento del presente ricorso.

* * * * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Premesso che la dott.ssa Talarico all'esito della "*procedura di selezione per titoli e prove volta ad individuare 90 Giornalisti Professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato, in caso di positivo inserimento in Azienda, alla successiva assunzione a tempo indeterminato*" indetta dalla RAI è stata valutata "idonea non vincitrice" ed all'esito della II e III fase, l'eventuale successiva valutazione come "idonea vincitrice" della suddetta selezione non arrecherebbe danno ad altri soggetti, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo TAR Lazio adito ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro utilmente collocati nella graduatoria, si chiede ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A. visto l'elevato numero di controinteressati e la enorme difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. Il ricorso viene notificato a n. 4 dei controinteressati che sono risultati "idonei vincitori" nella selezione, tuttavia considerato l'elevato numero dei vincitori del suddetto concorso, che possono qualificarsi come controinteressati, questa difesa propone formale istanza di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati secondo le modalità che saranno prescritte dal TAR Lazio adito.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Rosaria Talarico, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'impugnato provvedimento di reiezione dell'istanza di accesso agli atti del 03.08.2022 (RUO/D/26528/P), per le motivazioni spiegate nel ricorso e condannare la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la Direzione Risorse Umane e Organizzazioni presso la medesima RAI, ciascuno per quanto di sua competenza, all'ostensione integrale della documentazione richiesta con l'istanza, e segnatamente copia dei seguenti atti:

del questionario, del foglio risposta, dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo ed immagini TV, alla redazione del testo audio radio, al progetto

cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua dei candidati di seguito specificati; chiede, altresì, tutta la documentazione prodotta dai candidati della regione Calabria a corredo della domanda di partecipazione (Curricula, titoli di studio) con lo scopo di consentire l'accesso per fini difensivi ex art. 24 comma 7 L. 241/1990:

1. *Santaguida Maria Teresa 11.08.1988 (89) "idoneo vincitore"*
2. *Procopio Marco, 20.05.1992 (86) "idoneo vincitore"*
3. *Spinella Viviana 25.01.1981 (85) "idoneo vincitore"*
4. *Bertolucci Lorenzo 18.11.1978 (83) "idoneo vincitore"*
5. *Salvatore Francesco 03.10.1981 (81) "idoneo vincitore"*
6. *Gottardo Lorenzo Edmondo 06.04.1990 (80) "idoneo vincitore"*
7. *Gangale Davide 05.02.1986 (79) "idoneo vincitore"*
8. *Catarsi Iacopo 05.10.1992 (78) "idoneo vincitore"*
9. *Campanaro Rita 18.05.1990 (78) "idoneo vincitore"*
10. *Banfo Alessandro 19.05.1988 (77) "idoneo vincitore"*
11. *Paravati Francesco 28.04.1973 (75) "idoneo non vincitore"*
12. *Straticò Francesco 14.01.1965 (73) "idoneo non vincitore"*
13. *Carlino Michele Giuseppe 26.01.1965 (72) "idoneo non vincitore"*
14. *Bellantoni Pietro Rocco 23.09.1980 (71) "idoneo non vincitore"*
15. *Meliadò Mario Antonino 26.09.1969 (71) "idoneo non vincitore"*
16. *Chirico Danilo 20.04.1977 (70) "idoneo non vincitore"*
17. *Panettieri Valerio 28.10.1985 (69) "idoneo non vincitore"*
18. *Giovinazzo Domenico 12.09.1978 (69) "idoneo non vincitore"*
19. *De Pasquale Alberto 20.01.1992 (68) "idoneo non vincitore"*
20. *Carnovale Martina 05.06.1991 (68) "idoneo non vincitore"*
21. *Minniti Consolato 21.06.1983 (67) "idoneo non vincitore"*
22. *Musco Simona 26.04.1984 (66) "idoneo non vincitore"*
23. *Schiariti Concetta 09.11.1973 (64) "idoneo non vincitore"*
24. *Rugi Tiziano 14.04.1987 (63) "idoneo non vincitore"*

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre che di refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

SI DEPOSITANO atti e documenti come da separato indice foliaro.

Al fine del versamento del contributo unificato, per le spese di giustizia, si dichiara che il presente ricorso è qualificabile come accesso agli atti e soggiace al pagamento del c.u. nella misura di Euro 300.

Il presente ricorso si compone di n. 19 pagine oltre la procura speciale ivi acclusa.

Roma, li 29.09.2022

Avv. Vincenzo Iacovino